

**CALAMITÀ NATURALI E  
DISASTRI ANTROPICI:  
FENOMENOLOGIA DELLA COLPA**



**Pier Francesco Poli**  
**Il ruolo del grado della colpa**  
**6 maggio 2024**  
**Scuola Superiore della Magistratura**

## Articolo 590-*sexies* c.p., co. II

### Articolo 3, co. I, Legge Balduzzi

*L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.*

Qualora l'evento [morte o lesioni personali] si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Altre norme incriminatrici che prevedono una irresponsabilità in caso di gradi non elevati di colpa

- 
- i) art. 323 comma 1 l. b) cod. crisi impresa
  - ii) art. 323 comma 1 l. c) cod. crisi impresa
  - iii) art. 323 comma 1 l. d) cod. crisi impresa
  - iv) art. 64 del codice di procedura civile.

# Art. 323 comma 1 lett. b) codice crisi impresa (ex 217 comma 1 n. 2 l. fall. )

---

Punisce l'imprenditore che «abbia consumato una notevole parte del proprio patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti»

# Art. 323 comma 1 lett. c) codice crisi impresa (ex art. 217 comma 1 n. 3 l. fall.)

---

Punisce l'imprenditore che «compia operazioni di grave imprudenza al fine di ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale»

**Art. 323 comma 1 lett. d) codice crisi impresa**

**Art. 217 comma 1 n. 3 l. fall.**

---

Punisce l'imprenditore che «abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa»

# Art. 64 codice di procedura civile

---

Punisce il consulente tecnico (in sede civile) che «incurra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti»

# Cass. Sez. Unite sent. 9701 /22 Mariotti

---

«l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

- a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
- b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
- d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico».

## Ultimi interventi

### **Art. 3 bis co. 1 legge n. 76/2021**

---

“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2. – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».

## Ultimi interventi

---

### **Art. 4 co. 8 septies l. 18/2024**

“La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario».



# Cass. Sez. Unite sent. 9701 /22 Mariotti

---

«l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

- a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
- b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
- d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico».

## Ultimi interventi

### **Art. 3 bis co. 1 legge n. 76/2021**

---

“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2. – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».

## Ultimi interventi

---

### **Art. 4 co. 8 septies l. 18/2024**

“La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario».

---

per violazione di legge, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante il riconosciuto mancato superamento della colpa lieve, essendosi nella specie trattato della contestata violazione di un canone di prevedibilità di eventi che avrebbe richiesto l'esecuzione di valutazioni caratterizzate da particolare difficoltà e complessità in un contesto di urgenza; presupposto tale da giustificare l'applicazione del parametro di giudizio di cui all'art. 2236 c.c., in conformità agli orientamenti sul punto maturati dalla più recente giurisprudenza di legittimità

---

per violazione di legge, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell'imputato nonostante il riconosciuto mancato superamento della colpa lieve, essendosi nella specie trattato della contestata violazione di un canone di prevedibilità di eventi che avrebbe richiesto l'esecuzione di valutazioni caratterizzate da particolare difficoltà e complessità in un contesto di urgenza; presupposto tale da giustificare l'applicazione del parametro di giudizio di cui all'art. 2236 c.c., in conformità agli orientamenti sul punto maturati dalla più recente giurisprudenza di legittimità

---

Vi è poi l'art. 2236 c.c., valevole per gli altri operatori del rischio (e per i sanitari medesimi, che non applichino il sapere consolidato in linee guida et similia) che si trovino a dover compiere attività in condizioni di speciale difficoltà; per essi la responsabilità penale per colpa risulta esclusa solo in caso di imperizia e da una regola di giudizio che ravvisa l'esigibilità del comportamento doveroso alla luce delle circostanze operative concrete, affermandola solo nel caso di colpa grave. Ma per contro prescinde dal rapporto intrattenuto dall'attività concretamente compiuto con eventuali linee guida e best practices di riferimento. Una simile ricostruzione interpretativa (certamente da intendere ancora in termini dinamici o evolutivi) induce a escludere il ricorso di indici concreti di irragionevolezza o di manifesta inaccettabilità nelle differenze di trattamento che appaiono delinearsi nella disciplina legislativa

# Dolo eventuale e colpa con previsione?

*Criteri per distinguere il dolo eventuale dalla colpa con previsione indicati nella sentenza Thyssenkrupp (la cui esistenza contribuisce a fondare la prova del dolo eventuale):* ☉) nei delitti “di sangue”, la ripetizione dei colpi; ☉) la lontananza dalla condotta standard negli ambiti regolati dalle discipline cautelari nel senso che più grave è la colpa, maggiormente convincente risulta l’affermazione della prova del dolo; γ) la storia e le precedenti esperienze dell’agente; δ) la personalità del reo; ε) la durata e la ripetizione della condotta; ζ) il comportamento successivo al fatto; η) la probabilità di verificazione dell’evento nel senso che, quanto più essa è elevata, tanto più il giudice può ritenere sussistente un atteggiamento riconducibile alla sfera del volere; θ) il contesto lecito o illecito in cui si è svolto il fatto; ι) il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; κ) le conseguenze negative o lesive per l’agente in caso di verificazione dell’evento; λ) i tratti di scelta razionale che sottendono la condotta; μ) la prima formula di Frank, ossia la circostanza che l’agente, se si fosse rappresentato come certa (e, quindi, non solo come possibile) la lesione di beni giuridici altrui come evento conseguente alla propria condotta, avrebbe comunque agito nello stesso modo.

# Dolo eventuale e colpa con previsione?

---

*Criteri per discernere la colpa grave dalla colpa lieve enucleati dalla sentenza Cantore: a) la (maggiore o minore) divergenza oggettiva tra la condotta tenuta e quella prevista dalla regola cautelare violata; b) il (maggiore o minore) grado di prevedibilità in concreto della realizzazione dell'evento; c) la (maggiore o minore) esigibilità dell'osservanza della regola cautelare da parte dell'agente concreto; d) la motivazione della condotta; e) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa e, quindi, la conseguente previsione dell'evento.*